FNOVI
FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI VETERINARI ITALIANI

Roma, 3 novembre 2022

Circolare n. 19/2022

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI
Protocollo Partenza N. 7002/2022 del 03-11-2022
Doc. Principale - Class. 01.04.02 - Copia Documento

Via e-mail e PEC

Oggetto: Esito ricorso alla circolare n. 15 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 16 maggio 2019, prot. 114271 – Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14283/2022

Gentile Presidente,

con la presente Ti comunico che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) con sentenza n. 14283/2022 Reg. Prov. Coll. Pubblicata in data 02 novembre 2022, ha accolto il ricorso (numero di registro generale 9290 del 2019) proposto, fra gli altri, anche dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (come comunicato con le Circolari n. 9 e 10 del 2019, con la Circolare n. 7 del 2020 e la circolare n. 6 del 2020) contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'annullamento della Circolare n. 15 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n 15 del 16 maggio 2019, prot. 114271, con la quale era stato esteso anche agli Ordini Provinciali (e relative Federazioni/Consigli Nazionali) l'obbligo dell'invio dei dati concernenti la "consistenza del personale in servizio e in quiescenza" e le "relative spese" ai fini dello svolgimento delle attività di controllo sulla spesa pubblica incidente sul comporto del personale pubblico ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001.

La Circolare spiegava che l'allargamento del campo di obbligatorietà della comunicazione era dovuto *"Per dare piena attuazione al dettato dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui individua come amministrazioni pubbliche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, a partire dalla rilevazione corrente sono tenuti all'invio dei dati tutti gli Ordini Professionali"*.

Con il ricorso promosso, ed al quale FNOVI ha partecipato in virtù di un intervento *ad adiuvandum*, era stato denunciato nello specifico:

a) che la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato fosse viziata in quanto aveva ritenuto di sottoporre gli Ordini professionali all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti la consistenza del personale e il relativo costo, ritenendo che gli Ordini - in quanto enti pubblici non economici - sono amministrazioni pubbliche in base all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165del 2001 e quindi soggetti per ciò solo all'obbligo dell'invio dei dati che l'art. 60 cit. pone a carico delle amministrazioni pubbliche

b) che si fosse al cospetto di un eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di proporzionalità in quanto si riteneva esorbitante e gravoso onerare gli Ordini Professionali

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI VETERINARI
Protocollo Partenza N. 7002/2022 del 03-11-2022
Doc. Principale - Class. 01.04.02 - Copia Documento

della trasmissione dei dati indicati dall'art. 60 cit. quando il costo del personale di questi ultimi non rientra nel conto consolidato della pubblica amministrazione, dal momento che gli Ordini si finanziano autonomamente tramite le quote associative.

Il T.A.R., nella sentenza sopracitata, ha accolto i motivi del ricorso sottolineando che se è fuor di dubbio la natura Pubblica dell'Ordine Provinciale, allo stesso tempo *non per questo esso può ritenersi assoggettato al potere di controllo sulla spesa pubblica che il "titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165" estende in via generale a tutte le amministrazioni pubbliche, in quanto a tale conclusione (estensiva) osterebbe la disciplina recata dall'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. con mod. dalla legge n. 125/2013*[1], di conseguenza l'Ordine *sarebbe espressamente escluso dall'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sul controllo della spesa pubblica in quanto non solo perché l'ente non è sottoposto per legge all'intera disciplina del pubblico impiego, ma anche perché il proprio bilancio non sarebbe sovvenzionato dal bilancio dello Stato*.

In conclusione, il T.A.R., seguendo la logica del legislatore (e per questo ritenendo fondato e accolto il ricorso promosso) per il quale gli Ordini Professionali debbano adeguarsi:

- ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi non trova applicazione in via automatica l'intera disciplina sul pubblico impiego)
- ai "soli principi" generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica che siano "ad essi relativi", dal momento che tali soggetti non gravano sulla "finanza pubblica"

sostenendo, inoltre, la necessità *"un'espressa previsione legislativa finalizzata a individuare, di volta in volta, quali principi sulla razionalizzazione e sul contenimento della spesa pubblica possono applicarsi agli ordini professionali, fermo restando il potere del legislatore di dettare di volta in volta una disciplina ad hoc per tali enti"*, ha quindi affermato che il MEF con la circolare in oggetto, *estendendo agli Ordini la specifica disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 sul controllo della spesa pubblica sul personale, ha di fatto "innovato" l'ordinamento in violazione del principio di legalità, in quanto vi ha ricompreso soggetti che, pur svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, non rientrano nella categoria degli enti pubblici sopposti per legge al controllo sulla spesa poiché non finanziati con fondi pubblici*.

La sentenza di accoglimento del ricorso (che si trasmette in allegato), così come motivata, ha un'importanza che va al di là del semplice ricorso nel merito della Circolare in oggetto, statuendo dei principi generali che, oltre a confermare quanto va sostenendo la Federazione nei vari tavoli di lavoro cui partecipa (insieme al C.U.P. e alla R.P.T.), avrà certamente una serie di ricadute sugli adempimenti amministrativi a carico degli Ordini Provinciali che saranno oggetto di analisi e approfondimenti con successive comunicazioni.

Nel ringraziare per l'attenzione, Ti saluto con viva cordialità.

Il Presidente FNOVI

Dr Gaetano Penocchio

Allegato: sentenza T.A.R. Lazio

[1] Art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 101/2013: "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali …, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 … e ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica"